

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1996 del 19/04/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016 intestata a COLOR LIFE S.R.L. per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2077 del 19/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciannove APRILE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016 intestata a COLOR LIFE S.R.L. per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COLOR LIFE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 40966 del 11/05/2016;

**Atteso** che la stessa è stata aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1792 del 12/04/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 37772 del 27/04/2018;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende all'Allegato A *“EMISSIONI IN ATMOSFERA”*, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 25/10/2018, acquisita al Prot. Com.le 93358 e da Arpae al PGFC/2018/18459 del 26/10/2018, da **COLOR LIFE S.R.L.** nella persona del legale rappresentante, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 101921 del 23/11/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/19865, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

**Atteso** che, a seguito di richiesta da parte della ditta, il SUAP con nota Prot. Com.le 111835 del 20/12/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/21498, ha concesso proroga per la presentazione delle integrazioni richieste;

**Considerato** che in data 18/01/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da Arpae ai PG/2019/9058-9061;

**Dato atto** che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 15263 del 19/02/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/27049, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUA di cui all'oggetto contenente la valutazione di impatto acustico del TCA A. Martinetti da cui si evince il rispetto dei limiti di Legge; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59.”*;

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 19/04/2019, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COLOR LIFE S.R.L. con sede legale in Comune di*

Forlì, Via A. Einstein n. 28. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 40966 del 11/05/2016, come segue:

- l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visto** il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016** ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COLOR LIFE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 40966 del 11/05/2016, **come segue:**

- **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Carla Nizzoli

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/05/2016 prot. 40966, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1792 del 12/04/18, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/04/2018 P.G.N. 37772.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- installazione di un bruciatore in vena d'aria (300 kW, a metano) a servizio della cabina di verniciatura di cui alla emissione N.1, senza variazione dei parametri autorizzati (portata, durata, altezza);
- dismissione del bruciatore e relativa emissione N.13, precedentemente al servizio della cabina di verniciatura di cui alla emissione N.1;
- sostituzione della cabina di verniciatura di cui alla emissione N.5 con una nuova cabina pressurizzata a velo d'acqua, con aumento del valore di portata da 24.000 Nmc/h a 28.000 Nmc/h;
- emissione N.8 – precedentemente derivante dalle aspirazioni poste su n. 9 banchi aspirati, sarà collegata alla aspirazione di una levigatrice automatica, senza variazione dei parametri autorizzati (portata, durata, altezza);
- spostamento della carteggiatrice e relativa emissione N.9 nel capannone attiguo avente ingresso in Via Grigioni, senza variazione dei parametri autorizzati (portata, durata, altezza);
- spostamento della carteggiatrice e relativa emissione N.14 nel capannone attiguo avente ingresso in Via Grigioni, senza variazione dei parametri autorizzati (portata, durata, altezza);
- nuova emissione N.27, derivante da n. 2 banchi aspirati per il pretrattamento di pulizia manuale con solvente epossidico, dotata di filtro a carboni attivi;
- nuova emissione N.28, derivante da un bruciatore (250 kW, a gpl) a servizio della cabina di verniciatura di cui alla emissione N.5;
- nuova emissione N.29, derivante da un bruciatore (200 kW, a gpl) a servizio della cabina di appassimento di cui alla emissione N.18;
- nuove emissioni N.30 e N.31, derivanti da due caldaie ad uso civile (70 kW cad., a metano) ubicate nel capannone attiguo avente ingresso in Via Grigioni;
- rettifica in merito agli utilizzi del calore prodotto dai due bruciatori N.20 ed N.21 già riportati in autorizzazione, ovvero il calore prodotto dal bruciatore cui alla emissione N.20 è in realtà al servizio della "cabina di verniciatura finitura" N.16 e non della "cabina di verniciatura fondo" N.15, mentre il calore prodotto dal bruciatore di cui alla emissione N.21 è in realtà al servizio della "cabina di verniciatura finitura" N.16 e non della "cabina di verniciatura fondo" N.15.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFC/2018/19456 del 15/11/2018 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del

Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PGFC/2018/19457 del 15/11/2018 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'utilizzo e le emissioni di composti organici volatili (trattandosi di uno stabilimento soggetto alle disposizioni dell'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.), ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, con nota prot. n. 2019/98464/P del 16/04/19, acquisita al protocollo PG/2019/61287 del 16/04/19, ha espresso "*parere favorevole per quanto di competenza*".

Con nota PG/2019/62092 del 17/04/19 il Servizio Territoriale Distretto di Forlì di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

*Valutazione della nuova emissione e dell'impianto di abbattimento (E27)* - Tale attività di pulizia di superficie, pur non superando la relativa soglia di consumo di solvente di 2 tonnellate indicata al punto 5. della Tabella 1 della Parte III dell'Allegato III alla parte quinta del DLgs 152/06, viene considerata, ai fini dell'applicazione dell'art. 275 del DLgs 152/06, come direttamente collegata all'attività principale di "*Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, film e carta*" di cui al punto 8 della stessa Tabella 1. Per quanto riguarda il valore limite si propone di applicare 75 mgC/Nmc, corrispondente anche a quanto indicato per "*Altri tipi di pulizia superficiale*" al punto 5. della stessa Tabella 1. In relazione al sistema di abbattimento ai carboni attivi che il gestore intende installare nella nuova emissione E27 (trattamento epossidico), nell'istanza viene semplicemente indicato il peso di carbone attivo contenuto (5 kg), la sua capacità di adsorbimento (40%) e il periodo entro cui lo stesso deve essere sostituito (11 ore). Nei criteri Criaer la capacità di assorbimento viene indicata tra 12 e 20% quindi il periodo di sostituzione dovrebbe, in queste condizioni, essere ridotto di almeno 2 volte. A prescindere dalle considerazioni nel merito della frequenza di cambio filtri sopra evidenziate, detto limite di emissione deve essere naturalmente sempre rispettato. Si rimanda al gestore la valutazione ulteriore dei tempi di sostituzione dei filtri o della modifica dell'impianto di abbattimento con altro più performante. L'autorizzazione dovrà contenere la frequenza minima di sostituzione del carbone attivo ed inoltre, sull'impianto dovrà essere installato un contatore per valutare la necessità di sostituzione filtri al raggiungimento del numero massimo di ore di effettivo funzionamento. In sede di messa a regime si chiede l'esecuzione di 3 autocontrolli nelle condizioni peggiori indicate dal gestore, cioè con carbone attivo utilizzato per almeno 9 ore per comprovare la capacità dell'impianto di rispettare i limiti di emissione imposti.

*Quadro autorizzativo emissioni nuove e modificate* - Con riferimento al quadro autorizzativo, in relazione alle seguenti considerazioni si possono fare le seguenti valutazioni in relazione alle emissioni nuove/modificate. Trattandosi di uno stabilimento che, per i consumi di solventi soggiace alla disciplina di cui all'articolo 275 del DLgs 152/06, tutte le lavorazioni che hanno subito modifiche e che prevedono le lavorazioni di verniciatura e non di essiccamento in base al punto 8 della tabella I parte III Allegato III degli allegati alla parte V del DLgs 152/06 vedono applicabile il limite di emissione pari a 75 mgC/Nmc per le Sostanze Organiche Volatili Totali. In relazione pertanto alle emissioni E1 ed E5, oltre al limite previsto per le polveri (3 mg/Nmc), devono sottostare al limite delle Sostanze Organiche Volatili pari a 75 mg/Nmc espresso come COT.

*Articolo 275: modifica al quadro riassuntivo consumo solventi*

L'emissione totale annua da indicare in autorizzazione rimane pari a 17,85 t/anno di COV, cioè al valore del consumo massimo teorico, dal momento che il valore massimo che si può calcolare applicando il valore limite alle emissioni convogliate e il valore limite per le emissioni diffuse ( $25,766 + 3,750 = 29,516$  t/anno vedi tabella sotto riportata) risulterebbe maggiore dello stesso consumo massimo teorico.

## COLOR LIFE 2019

<b>CONSUMO MASSIMO TEORICO DI SOLVENTE</b>	<b>17,850</b>	Ton/anno
<b>SOLVENTE RECUPERATO PER RIUTILIZZO</b>	<b>0,900</b>	Ton/anno
<b>INPUT</b>	<b>18,750</b>	

CONVOGLIATE				
Emissione	Portata Nmc/h	Concentrazione mgC/Nmc	ore/anno	Flusso di massa TCOV/anno
E1	36.000	75	2.000	6,48
E2	18.000	50	2.000	2,16
E4	2.500	75	1.250	0,28
E5	28.000	75	2.000	5,04
E7	24.000	75	2.000	4,32
E12	18.000	50	2.000	2,16
E15	8.000	75	2.000	1,44
E16	8.000	75	2.000	1,44
E17	2.000	50	2.000	0,24
E18	3.000	50	2.000	0,36
E23	3.000	75	1.500	0,41
E27	8.000	75	2.000	1,44
				<b>25,766</b>

DIFFUSE	
20% dell'input	3,750 T/anno

EMISSIONE TOTALE ANNUA CALCOLATA	
FLUSSI DI MASSA CONVOGLIATE + DIFFUSE	29,516 T/anno

### *Nuovi impianti termici previsti*

Nel merito dei nuovi impianti termici previsti si evidenzia che viene richiesta l'autorizzazione per le seguenti emissioni:

#### Insediamiento di di Via Einstein

E28 Bruciatore cabina di appassimento E5 con alimentazione a GPL e potenza termica pari a 200 kW

E29 Bruciatore gruppo caldaia cabina E18 con alimentazione a GPL e potenza termica pari a 250 kW

#### Insediamiento di Via Grigioni

E30 Centrale termica alimentata a metano e potenza termica pari a 70 kW (riscaldamento locali e servizi)

E31 Centrale termica alimentata a metano e potenza termica pari a 70 kW (riscaldamento locali e servizi).

In relazione agli impianti termici produttivi, in Via Einstein la potenzialità termica totale ammonta a 1461 kW.

Nello stesso stabilimento gli impianti termici civili hanno una potenzialità termica pari a 349 kW.

Nello stabilimento di Via Grigioni sono presenti solo due impianti termici civili con potenzialità termica totale di 140 kW.

### *Quadri riassuntivi delle nuove emissioni e delle emissioni modificate*

*Emissione E1* – la Ditta ha dismesso il bruciatore E13 a servizio della cabina di verniciatura, sostituendoli con un bruciatore in vena d'aria alimentato a metano, di potenza termica nominale pari a 300 kW. Il nuovo bruciatore non da origine ad emissioni convogliate singolarmente, ma gli effluenti derivanti dalla combustione del metano vengono espulsi unitamente agli effluenti prodotti dalla verniciatura. Le sole emissioni prodotte da tale bruciatore non sarebbero sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicherebbero comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sup>2</sup> )	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sup>2</sup> )	350 mg/Nmc

Tenuto conto, altresì, che come già detto sopra le emissioni derivanti dai bruciatori sono espulse unitamente alle emissioni derivanti dalla verniciatura, le stesse divengono pertanto oggetto di autorizzazione e devono rispettare i seguenti valori limite:

Inquinante	Limite di concentrazione
Polveri	3 mg/Nmc
COT	75 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sup>2</sup> )	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo(espressi come SO <sup>2</sup> )	35 mg/Nmc

Si precisa che, ai sensi dell'art. 270 comma 7 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si applicano i valori limite più restrittivi e che gli inquinanti ossidi di azoto e ossidi di zolfo non sono assoggettati all'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, in analogia con quanto disposto per gli impianti di combustione scarsamente rilevanti.

*Emissione E5:*

Caratteristiche punti di emissione E5 Cabina verniciatura a velo d'acqua	
Portata massima	28000 Nmc/h
Altezza	11 m
Durata	8 (h/g)
Sezione	0,5 mq
Impianti di abbattimento	Filtro a tessuto
INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Materiale particellare	3 mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili (come COT)	75 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione;
- rispettare i limiti, con obbligo di effettuare i monitoraggi annuali.

*Emissione E9:* come precedentemente stabilito per la stessa emissione posta nel sito di via Einstein

*Emissione E27:*

Caratteristiche punti di emissione E27 Sgrassaggio	
Portata massima	8000 Nmc/h
Altezza	11 m
Durata	8 (h/g)
Sezione	0,16 mq
Impianti di abbattimento	Carboni attivi
INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Sostanze Organiche Volatili (come COT)	75 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione eseguendo 3 monitoraggi nelle condizioni peggiori indicate dal gestore, cioè con carbone attivo utilizzato per almeno 9 ore per comprovare la capacità dell'impianto di rispettare i limite di emissione imposti;
- rispettare i limiti, con obbligo di effettuare i monitoraggi annuali;
- provvedere alla sostituzione del carboni attivi almeno ogni 11 ore di effettivo utilizzo dell'impianto;

- provvedere alla installazione di un contatore sull'aspirazione, nonché alla compilazione di un registro da cui risulti la sostituzione del carbone con firma leggibile dell'operatore che ha provveduto all'operazione e la conservazione unitamente al registro delle copie delle fatture di acquisto.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, preso atto del succitato parere del Servizio Territoriale Distretto di Forlì di Arpa, ha svolto le seguenti valutazioni:

- rispetto a quanto contenuto nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpa del 17/04/19 si precisa che i valori corretti di potenza termica nominale dei due nuovi bruciatori di cui alle nuove emissioni N. 28 e 29 sono, rispettivamente, 250 kW e 200 kW;
- a seguito della dismissione del bruciatore di cui alla emissione N. 13 e all'inserimento di due nuovi bruciatori di cui alle nuove emissioni N. 28 e 29, il quadro degli impianti di combustione ad uso produttivo diviene quello di seguito riportato:

Emissione E20 bruciatore gruppo caldaia cabina N. 16 (174 kW, a gpl)

Emissione E21 bruciatore gruppo caldaia cabina N. 15 (174 kW, a gpl)

Emissione E22 bruciatore forno cottura N. 17 (290 kW, a gpl)

Emissione E25 bruciatore forno cottura N. 7 (220 kW, a gpl)

Emissione E26 bruciatore forno cottura N. 12 (153 kW, a gpl)

Emissione E28 bruciatore gruppo caldaia cabina N. 5 (250 kW, a gpl)

Emissione E29 bruciatore cabina appassimento N. 18 (200 kW, a gpl)

Tenuto conto che la potenza termica nominale complessiva è > 1 MW (lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) tali impianti permangono oggetto di autorizzazione, e si confermano pertanto i valori limite e le prescrizioni indicati nella precedente autorizzazione;

- emissione N. 8 – considerate le modifiche impiantistiche che si intendono apportare, così come sopra indicate, tenuto conto che la tipologia di attività sarà sostanzialmente invariata, si confermano i valori limite e le prescrizioni stabilite nella precedente autorizzazione. Trattandosi di una nuova macchina levigatrice automatica che va a sostituire diverse postazioni manuali, si ritiene necessario essere effettuare la messa in esercizio dell'emissione modificata e i tre monitoraggi in fase di messa a regime;
- emissione N. 14 – come già indicato per l'emissione N. 9 nella relazione tecnica di Arpa del 17/04/19, anche per l'emissione N.14, considerato che trattasi solamente di spostamento di attività già autorizzate in una diversa posizione dello stabilimento senza modifiche agli impianti e alla emissione, si confermano i valori limite e le prescrizioni stabilite nella precedente autorizzazione senza la necessità di svolgere gli adempimenti previsti per la messa in esercizio e a regime;
- si ritiene opportuno, ai fini di una corretta compilazione e verifica del piano di gestione solventi, l'installazione di sistemi di registrazione (es: amperometri) delle ore effettive di utilizzo degli impianti che producono le emissioni più consistenti di Composti Organici Volatili (COV) afferenti ai punti di emissione N. 1, 2, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18 e 27, escludendo pertanto le emissioni meno significative N. 4 e 23 relative ai tintometri, tenuto conto che tale prescrizione è in linea con quanto imposto ad altre Aziende soggette al disposto dell'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Per quanto concerne i tempi di installazione di tali sistemi di registrazione, si ritiene di concedere 90 giorni di tempo dalla data di rilascio dell'aggiornamento di AUA per gli impianti esistenti (emissioni N. 1, 2, 5, 7, 12, 15, 16, 17 e 18), mentre per quelli nuovi (emissione N. 27) dovranno essere installati alla data di messa in esercizio. La Ditta dovrà comunicare la tipologia di dispositivi che sarà installata su tutte le citate emissioni alla data di messa in esercizio della emissione N. 27;
- relativamente al sistema di abbattimento a carboni attivi che si intende installare sulla nuova emissione N. 27, al fine di concedere un tempo opportuno per l'effettuazione dei monitoraggi secondo la prescrizione riportata nella succitata relazione tecnica del Servizio Territoriale Distretto di Forlì di Arpa (*"effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione eseguendo 3 monitoraggi nelle condizioni peggiori indicate dal gestore, cioè con carbone attivo utilizzato per almeno 9 ore per comprovare la capacità dell'impianto di rispettare i limite di emissione imposti"*), si ritiene di estendere a 30 giorni il periodo entro cui effettuare i tre monitoraggi di messa a regime;

Per le altre emissioni non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni e prescrizioni riportate nell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/05/2016 prot. 40966,

successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1792 del 12/04/18, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/04/2018 P.G.N. 37772.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale Distretto di Forlì di Arpae, del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì e delle valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/05/2016 prot. 40966, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1792 del 12/04/18, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/04/2018 P.G.N. 37772, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al Comune di Forlì in data 25/10/2018 P.G.N. 93358, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE N. 24 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI, PRODUZIONE E ACQUA CALDA (349 kW, a metano)**

**EMISSIONE N. 30 – CENTRALE TERMICA (70 kW, a metano)**

**EMISSIONE N. 31 – CENTRALE TERMICA (70 kW, a metano)**

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

## **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio conto terzi di parti in metallo e plastica sito sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### **EMISSIONE N. 1 – CABINA VERNICIATURA + BRUCIATORE IN VENA D'ARIA (300 kW, a metano)**

Impianto di abbattimento: pannelli filtranti a pavimento, filtro a cartucce

Portata massima	36.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc
Ossidi di zolfo(espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

### **EMISSIONE N. 2 – CABINA COTTURA A PANNELLI ENDOTERMICI ELETTRICI**

Portata massima	18.000	Nmc/h
-----------------	--------	-------

Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
---	----	--------

### **EMISSIONE N. 3 – CABINA CARTEGGIATURA 1 CAPTAZIONE 3 BANCHI ASPIRATI**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

### **EMISSIONE N. 4 – TINTOMETRO**

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc
---	----	--------

### **EMISSIONE N. 5 – CABINA VERNICIATURA**

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	28.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc

### **EMISSIONE N. 6 – CABINA GRANIGLIATURA**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

### **EMISSIONE N. 7 – CABINA VERNICIATURA**

Impianto di abbattimento: pannelli filtranti a pavimento, filtro a cartucce

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 8 – AREA CARTEGGIATURA – CAPTAZIONE LEVIGATRICE AUTOMATICA**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

#### **EMISSIONE N. 9 – CARTEGGIATURA**

#### **EMISSIONE N. 10 – CARTEGGIATURA**

#### **EMISSIONE N. 11 – CABINA CARTEGGIATURA – PAVIMENTO GRIGLIATO ASPIRATO**

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

#### **EMISSIONE N. 12 – CABINA APPASSIMENTO**

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
---	----	--------

#### **EMISSIONE N. 14 – CARTEGGIATURA**

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

**EMISSIONE N. 15 – CABINA VERNICIATURA FONDO**

**EMISSIONE N. 16 – CABINA VERNICIATURA FINITURA**

Impianto di abbattimento: ad umido + pannelli filtranti

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc

**EMISSIONE N. 17 – FORNO COTTURA**

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
---	----	--------

**EMISSIONE N. 18 – APPASSIMENTO**

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
---	----	--------

**EMISSIONE N. 19 – ESTRAZIONE CAPPА SOFFIAGGIO**

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

**EMISSIONE N. 20 – BRUCIATORE GRUPPO CALDAIA CABINA E16 (174 kW, a gpl)**

**EMISSIONE N. 21 – BRUCIATORE GRUPPO CALDAIA CABINA E15 (174 kW, a gpl)**

**EMISSIONE N. 22 – BRUCIATORE FORNO COTTURA E17 (290 kW, a gpl)**

**EMISSIONE N. 25 – BRUCIATORE FORNO COTTURA E7 (220 kW, a gpl)**

**EMISSIONE N. 26 – BRUCIATORE FORNO COTTURA E12 (153 kW, a gpl)**

**EMISSIONE N. 29 – BRUCIATORE CABINA APPASSIMENTO E18 (200 kW, a gpl)**

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

#### **EMISSIONE N. 23 – CABINA PREPARAZIONE VERNICI TINTOMETRO 2**

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc
---	----	--------

#### **EMISSIONE N. 27 – SGRASSAGGIO**

Impianto di abbattimento: carboni attivi

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc
---	----	--------

#### **EMISSIONE N. 28 – BRUCIATORE GRUPPO CALDAIA CABINA E5 (250 kW, a gpl)**

Portata massima	1.300	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

2. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di **“Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta”** (art. 275 e punto 8 - *soglia di consumo di solvente > di 15 ton/anno* - della Tab. 1 della Parte III dell'Allegato III alla Parte quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni N. 1, 2, 4, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 23 e 27**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
  - a) il consumo massimo teorico di solvente è 17,85 ton/anno;

- b) il valore limite per le emissioni convogliate di COV è pari a 75 mgC/Nmc nei processi di applicazione del rivestimento e 50 mgC/Nmc nei processi di essiccazione, come indicato in corrispondenza di tali punti di emissione al precedente punto 1.;
  - c) il valore limite per le emissioni diffuse di COV è pari al 20% dell'input di solvente;
  - d) il valore di emissione totale annua di COV è 17,85 ton/anno;
  - e) **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione nelle emissioni convogliate, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità degli impianti ai valori limite nelle emissioni convogliate, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Al fine di compilare la voce O1 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi.
  - f) i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente, a base acquosa, stucchi, diluenti e solvente epossidico, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 12.;
  - g) il solvente riutilizzato (quantità di solventi organici che sono recuperati e reimmessi come solvente nel processo) dovrà essere registrato sul **registro** di cui al successivo punto 12. ogni qualvolta sia usato per svolgere l'attività;
  - h) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
  - i) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione;
  - j) i carboni attivi installati sulla emissione N. 27 "Sgrassaggio" dovranno essere sostituiti almeno ogni 11 ore di effettivo utilizzo dell'impianto;
  - k) la data di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, dovrà essere annotata nel **registro** di cui al successivo punto 12., con firma leggibile dell'operatore che ha provveduto all'operazione.
3. **A partire dalla data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla emissione N. 27 di cui al successivo punto 6., la medesima emissione N. 27 **dovrà essere dotata di idoneo dispositivo contaore** (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro di cui al successivo punto 12. Unitamente alla comunicazione della data di messa in esercizio di cui al punto 6, **la Ditta dovrà comunicare la tipologia del dispositivo** che sarà installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)).
4. **Entro 90 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento le **emissioni N. 1, 2, 5, 7, 12, 15, 16, 17 e 18** **dovranno essere dotate di idonei dispositivi contaore** (es: amperometri) con sistemi di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad esse afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro di cui al successivo punto 12. Unitamente alla comunicazione della data di messa in esercizio di cui al punto 6., **la Ditta dovrà comunicare la tipologia di dispositivi** che sarà installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)).

5. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
6. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate N. 5 e 8** ed alle **emissioni nuove N.27, 28 e 29** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
7. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: [aofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aofc@cert.arpae.emr.it)) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alle emissioni modificate N. 5 e 8** ed alle **emissioni nuove N.27, 28 e 29**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
8. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
9. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni modificate N. 5 e 8** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: [aofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aofc@cert.arpae.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
10. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 27** la Ditta provvederà ad effettuare, nell'arco di un periodo di 30 giorni, almeno tre monitoraggi dell'emissione nelle condizioni peggiori indicate dal gestore, cioè **con carbone attivo utilizzato per almeno 9 ore**. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: [aofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aofc@cert.arpae.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
11. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione N. 1** (per i soli inquinanti “Polveri totali” e “Composti organici volatili”) ed delle **emissioni N. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 e 27** (per tutti gli inquinanti per i quali è indicata una concentrazione massima ammessa) con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente, a base acquosa, stucchi, diluenti e solvente epossidico, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera f) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alle emissioni **N. 1, 2, 4, 5, 7, 12, 15,**

**16, 17, 18, 23 e 27;**

- dovrà essere registrato il quantitativo di solvente recuperato, ogniqualvolta sia usato per svolgere le attività, come richiesto alla lettera g) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alla **emissioni N. 1, 2, 4, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 23 e 27;**
- dovrà essere annotata la data di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, come richiesto alla lettera k) del precedente punto 2. relativamente all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. 27.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**